

## PARLIAMO DI... FIRMA ELETTRONICA

### DEFINIZIONE

Per firma elettronica si intende un procedimento informatico che permette di firmare un documento in forma elettronica, indi per cui quest'ultimo esiste solo in formato digitale e come tale viene firmato.

### CARATTERISTICHE

Ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile, il documento informatico assume piena validità giuridica in caso sia sottoscritto con **FIRMA ELETTRONICA AVANZATA**, oppure **FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA**, conosciuta anche come firma digitale.

Le due tipologie si differenziano attraverso il grado di robustezza, per questo motivo hanno due valori legali diversi.

Per svolgere la sua funzione, la firma elettronica risponde a **tre requisiti fondamentali**:

- **Autenticità:** perché assicura l'identità della persona o impresa che firma
- **Integrità:** garantisce che i documenti non sono stati modificati dopo essere stati firmati
- **Non ripudio:** assicura che un documento firmato con firma elettronica non può essere ripudiato da chi lo ha firmato.

La firma elettronica è molto importante per le aziende, in quanto garantisce: **velocità nella gestione delle procedure**, poiché si semplificano i flussi di lavoro in azienda, dal momento che le firme di approvazione si traducono in semplici richieste on line; assicura **risparmio di tempo**, infatti la gestione delle transazioni diventa veloce e pratica; ma garantisce altrettanto **risparmio economico**, perché si riducono i costi di stampa e di spedizione e si ottimizza lo spazio dedicato all'archivio.

È importante ricordare che il documento creato e sviluppato in modalità digitale non ha **nessun valore legale** nella sua eventuale **trascrizione cartacea**, il documento in sé è il file, con firma annessa e conservato a norma di legge.

## TIPOLOGIE

Come descritto in precedenza, esistono due tipologie di firma elettronica, a tratti simili, ma legalmente diverse.

Le due tipologie sono:

### **FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA)**

È una firma connessa unicamente al firmatario e viene creata attraverso dati che il soggetto utilizza sotto il suo esclusivo controllo.

Questa tipologia permette di firmare anche da remoto, ad esempio tramite smartphone, ma è importante ricordare che la firma elettronica avanzata **ha VALORE DI FIRIMA SEMPLICE**.

Quest'ultima viene erogata da un soggetto che non possiede particolari caratteristiche, serve solamente una buona piattaforma informatica e il documento di riconoscimento.

Ciò che è importante ricordare è che questo tipo di firma è una firma che riveste valore di legge solo tra le due parti utilizzate, per questo motivo non può essere utilizzata, ad esempio, per scritture private che hanno oggetto beni immobili, in quanto l'atto richiede l'intervento di un Notaio.

### **FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (FEQ)**

La firma elettronica qualificata altro non è che una firma elettronica avanzata "rafforzata", in quanto è certificata da soggetti terzi, abilitati a favorire tutta la procedura.

I processi di crittografia ed autenticazione sono gestiti **ESCLUSIVAMENTE** da soggetti certificati che sono accreditati presso L'Agenzia per l'Italia Digitale, per cui si tratta di soggetti diversi dai firmatari che assumono il ruolo di garanti delle firme digitali.

A differenza della firma elettronica avanzata, con questa tipologia è possibile sottoscrivere anche atti privati che hanno per oggetto beni immobili, è inoltre possibile legare alla firma ulteriori informazioni, come ad esempio l'appartenenza ad un Ordine Professionale.

Solitamente la firma elettronica qualificata viene apposta attraverso l'utilizzo di lettori smart card o token USB.

## CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Occorre ricordare che i documenti dematerializzati devono essere conservati in modalità digitale.

Deve essere garantita l'integrità dei files, delle informazioni contenute in esso, nonché la possibilità di verificare la validità della firma.

È molto importante ripetere che la conservazione cartacea di documenti sottoscritti con firma digitale non ha nessun valore legale, quindi se il documento è stato creato digitalmente e firmato con firma elettronica, deve essere assolutamente conservato in maniera digitale.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2702, Codice civile

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: [paghe@studio-associato.info](mailto:paghe@studio-associato.info)

IL PRESENTE DOCUMENTO HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE